

REGOLAMENTO DELLE CANALIZZAZIONI





Regolamento delle canalizzazioni

INDICE

| | |
|---|----------|
| GENERALITÀ | 5 |
| Art. 1 Scopo..... | 5 |
| Art. 2 Basi legali..... | 5 |
| Art. 3 Applicazione..... | 5 |
| Art. 4 Canalizzazioni pubbliche o private..... | 5 |
| Art. 5 Impianti Privati | 5 |
| Art. 6 Acque di rifiuto..... | 6 |
| Art. 7 Obbligo di immissione delle acque di rifiuto nelle pubbliche canalizzazioni | 6 |
| Art. 8 Divieto di immissione | 6 |
| Art. 9 Fondi non edificati..... | 7 |
| Art. 10 Allacciamento alla pubblica canalizzazione..... | 7 |
| PROCEDURA | 7 |
| Art. 11 Obbligo della licenza | 7 |
| Art. 12 Requisiti dei piani..... | 8 |
| Art. 13..... | 8 |
| Termine per l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica | 8 |
| Art. 14 Permessi per immissioni provvisorie | 9 |
| Art. 15 Immissione di un ricettore naturale | 9 |



Regolamento delle canalizzazioni

| | |
|---|-----------|
| Art. 16 Acque di drenaggio..... | 9 |
| Art. 17 Diniego della Licenza | 9 |
| Art. 18 Mulinelli sminuzzati..... | 9 |
| Art. 19 Controllo e collaudo degli impianti | 10 |
| Art. 20 Catasto degli impianti | 10 |
| Art. 21 Multe, azione penale, azione civile..... | 11 |
| PRESCRIZIONI TECNICHE | 11 |
| Art. 22 Generalità..... | 11 |
| Art. 23 Tracciato..... | 11 |
| Art. 24 Pendenze e diametri | 11 |
| Art. 25 Materiali | 12 |
| Art. 26 Posa | 12 |
| Art. 27 Riempimento dei fossi | 12 |
| Art. 28 Condotta di allacciamento | 13 |
| Art. 29 Pozzetti..... | 13 |
| Art. 30 Pozzetti: esecuzione | 13 |
| Art. 31 Pompe | 14 |
| Art. 32 Rigurgito..... | 14 |
| Art. 33 Zone S di protezione delle captazioni di acqua potabile..... | 14 |
| Art. 34 Impianti speciali | 15 |
| MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI..... | 15 |
| Art. 35 Obbligo di manutenzione..... | 15 |
| Art. 36 Prove di tenuta..... | 15 |
| Art. 37 Canalizzazioni..... | 15 |



Regolamento delle canalizzazioni

| | |
|--|-----------|
| Art. 38 Separatori oli e grassi..... | 15 |
| Art. 39 Fosse di decantazione, fosse biologiche | 15 |
| Art. 40 Intervento del Municipio | 15 |
| Art. 41 Soppressione canalizzazione ed impianti | 16 |
| CONTRIBUTI E TASSE | 16 |
| Art. 42 Contributo di costruzione..... | 16 |
| Art. 43 Tassa di immissione..... | 16 |
| Art. 44 Tassa d'uso | 16 |
| DISPOSIZIONI FINALI | 17 |
| Art. 45 Disposizioni abrogate | 17 |
| Art. 46 Entrata in vigore..... | 17 |
| Art. 47 Riferimenti legali | 17 |



Regolamento delle canalizzazioni

GENERALITÀ

- Art. 1
Scopo** Il presente Regolamento disciplina la costruzione e la manutenzione degli impianti e delle canalizzazioni che immettono le acque di rifiuto provenienti da un fondo privato nella pubblica canalizzazione, o in un ricettore naturale (lago, fiume, riale, falda).
- Art. 2
Basi legali** Il presente Regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.
- Art. 3
Applicazione**
- 1) Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune
 - 2) L'applicazione del Regolamento compete al Municipio.
- Art. 4
Canalizzazioni pubbliche e private**
- 1) Sono considerate canalizzazioni pubbliche quelle costruite su sedime pubblico e quelle previste tali (collettori, canalizzazioni secondarie, allacciamenti), come pure le canalizzazioni che per motivi d'interesse pubblico sono costruite su fondi privati. I rapporti tra le parti, derivanti dal diritto di attraversamento, sono regolati dal vigente CCS e dalla Legge d'espropriazione.
 - 2) La rete delle canalizzazioni pubbliche è costruita dal comune che ne cura pure la manutenzione e l'esercizio in conformità della legislazione federale e cantonale. La depurazione delle acque di rifiuto avviene tramite impianti propri o consortili.
 - 3) Tutte le canalizzazioni costruite all'interno dei fondi privati, sono considerate di proprietà privata, riservate le eccezioni di cui al cpv 1.
- Art. 5
Impianti Privati**
- 1) Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono il sollevamento, la dispersione o la chiarificazione delle acque di rifiuto, quali: pompe, pozzi perdenti, fosse di decantazione meccanica, fosse biologiche o meccanico-biologiche, separatori in genere, ecc.
 - 2) Non sono considerati impianti:
 - I manufatti per la trattenuta dei liquidi provenienti da stalle o letami;



Regolamento delle canalizzazioni

- I serbatoi per liquidi e materie diverse, quali: combustibili, carburanti, materie viscosi, concimi, ecc.

Art. 6 Acque di rifiuto

- 1) Sono considerate acque di rifiuto tutte quelle acque che devono essere evacuate dalle zone edificate. Appartengono a questa categoria le acque provenienti dalle economie domestiche, dall'artigianato e dall'industria, comprese le acque di raffreddamento, le acque piovane, le acque risultanti dallo scioglimento delle nevi e quelle d'infiltrazione, inquinate o non inquinate
- 2) A seconda della loro natura e origine, le acque di rifiuto sono definite come segue:
 - a) Acque luride, quelle provenienti dalle economie domestiche, dall'industria, dall'artigianato e simili;
 - b) Acque bianche, le acque meteoriche, di raffreddamento, di climatizzazione, dei drenaggi, gli scarichi delle fontane, ecc.

Art. 7 Obbligo di immissione delle acque di rifiuto nelle pubbliche canalizzazioni

- 1) Le acque di rifiuto provenienti dalle costruzioni, dagli impianti, nonché quelle delle sistemazioni di fondi, devono essere immesse nelle canalizzazioni pubbliche, se conformi all'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto. Si richiamano le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.
- 2) Le acque provenienti da attività artigianali speciali o industriali, quali officine meccaniche, laboratori, lavanderie, lavorazioni di metalli, ecc., devono essere trattate all'origine prima della loro immissione.
- 3) L'obbligo d'immissione esiste anche qualora l'evacuazione può avvenire solamente tramite impianto di sollevamento.
- 4) L'obbligo dell'immissione esiste dal momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.

Art. 8 Divieto di immissione

È vietato scaricare direttamente o indirettamente nelle canalizzazioni:

- Gas e vapori;
- Sostanze velenose o incendiarie, esplosive o radioattive;
- Scoli di latrine senza scarico, di acqua di stalle di letamai;
- Sostanze solide che potrebbero ostruire le canalizzazioni, come sabbia, ceneri, scorie, rifiuti di cucina e macelleria,



Regolamento delle canalizzazioni

stracci, depositi provenienti da fosse di decantazione e da separatori di oli e grassi.

- Acque di lavaggio degli impianti di preparazione e lavorazione del calcestruzzo;
- Materie viscosi, come: asfalto, catrame, ecc.;
- Oli, grassi, emulsioni di catrame e bitume;
- Quantità importante di liquidi aventi una temperatura superiore a 40° C;
- Soluzioni alcaline o acide in concentrazione nocive (superiori al 1/2 0/00);
- Così come ogni materia che potrebbe danneggiare le canalizzazioni e gli impianti, o compromettere il regolare funzionamento.

Art. 9 Fondi non edificati

Le acque bianche provenienti da fondi non edificati non possono defluire sull'area pubblica.

Le stesse, se esistono le premesse tecniche, devono essere immesse in un ricettore naturale, oppure, ad esclusivo giudizio del Municipio, nella canalizzazione comunale.

Art. 10 Allacciamento alla pubblica canalizzazione

- 1) L'immissione delle acque di rifiuto nella canalizzazione pubblica, avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzo di controllo a confine del fondo privato, sino al punto d'innesto del collettore comunale.
- 2) Il comune provvede all'esecuzione dell'allacciamento, direttamente o per il tramite di imprese da esso disegnate o autorizzate. Le spese sono a carico del proprietario del fondo.

PROCEDURA

Art. 11 Obbligo della licenza

- 1) La costruzione e la modifica delle canalizzazioni e degli impianti sui fondi privati è soggetta alla procedura per il rilascio dei permessi di costruzione, conformemente agli art. 39 e segg. della LE all'art. 35 del RALE.
- 2) La licenza di costruzione è pure richiesta qualora, per



Regolamento delle canalizzazioni

cambiamento dell'esistente attività, si verifichi un sostanziale mutamento della qualità e quantità delle acque di rifiuto.

- 3) Le domande d'allacciamento entro il perimetro delle canalizzazioni, sono approvate dal Municipio con la procedura di notifica (vedi Art. 36 RALE).
- 4) Ad esecuzione completa delle opere private di canalizzazione, l'interessato chiederà per tempo all'Ufficio Tecnico l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica.

Art. 12

Requisiti dei piani

La domanda di costruzione deve contenere le indicazioni concernenti il genere e la provenienza, la qualità e la quantità delle acque di rifiuto ed essere corredata dai seguenti piani (oltre a quanto previsto dall'art. 46 del RALE):

- a) Stralcio di PR o estratto della mappa. Rilasciato dal geometra revisore, con l'indicazione dell'ubicazione del collettore pubblico, del tracciato della canalizzazione d'allacciamento, come pure delle canalizzazioni private nuove ed esistenti;
- b) Pianta della canalizzazione in scala 1:100 con l'indicazione delle quote, dei diametri, delle pendenze e del tipo di materiale impiegato, nonché i punti di raccolta, del genere e numero degli apparecchi raccordati (WC, bagni, pluviali, lavatoi, ecc.);
- c) Profilo longitudinale pure in scala 1:100 delle condotte e altre installazioni, a partire dal perimetro esterno della costruzione fino al collettore pubblico;
- d) Dettaglio degli impianti, dei pozzetti, dei raccordi, ecc. e del profilo normale di posa.

Art. 13

Termine per l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica

- 1) Nel caso di messa in esercizio di un nuovo collettore comunale, sarà dato avviso ai proprietari interessati e fissato un termine di due mesi per provvedere alla presentazione della domanda di costruzione.
- 2) L'esecuzione delle opere private di canalizzazione dovrà avvenire al più tardi entro 4 mesi dal rilascio della licenza di costruzione.
- 3) In caso d'inadempimento dei proprietari e previa diffida, dette opere saranno eseguite dal Comune e a spese del proprietario.



Regolamento delle canalizzazioni

- 4) Il comune provvederà, ai sensi dall'art. 10 cpv 2, all'esecuzione dell'allacciamento entro un mese dalla data d'inoltro della richiesta.

Art. 14 Permessi per immissioni provvisorie

- 1) L'immissione provvisoria di acque di rifiuto provenienti da cantieri di costruzione, prosciugamento di falda freatica, drenaggi, ecc., nella pubblica canalizzazione, può essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico se sono rispettate le prescrizioni dell'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto e se i quantitativi di acqua possono essere assorbiti dalle canalizzazioni.
- 2) La domanda d'immissione provvisoria deve essere accompagnata da una relazione tecnica, che documenti la necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.
- 3) L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, che sarà stabilita caso per caso.

Art. 15 Immissione di un ricettore naturale

- 1) Può essere concessa l'immissione d'acque bianche in un ricettore naturale (fiume, lago, riale, falda), se sono rispettate le condizioni previste dall'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto, riservata l'autorizzazione dell'Autorità cantonale.
- 2) La domanda per il rilascio del permesso di costruzione deve essere accompagnata oltre che dai piani di cui all'art. 12, da indicazioni sulla natura e portata delle acque scaricate e sulle caratteristiche del ricettore.

Art. 16 Acque di drenaggio

Dove esiste la possibilità tecnica e giuridica. Le acque di drenaggio vanno immesse in un ricettore naturale.

Art. 17 Diniego della Licenza

- 1) La licenza di costruzione può essere negata nei seguenti casi:
- a) Grossi quantitativi di acque bianche, incompatibili con la portata del collettore pubblico;
- b) Acque di rifiuto non conformi all'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto.
- 2) Il diniego della licenza di costruzione, motivato, è comunicato all'interessato con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Art. 18

Conformemente all'art. 91 del Regolamento sull'igiene del suolo e



Regolamento delle canalizzazioni

Mulinelli sminuzzatori

dell'abitato e all'art. 8 del presente Regolamento, è vietata l'installazione di apparecchi sminuzzatori (tritatori dei rifiuti da cucina

Art. 19 Controllo e collaudo degli impianti

- 1) Prima del reinterro delle canalizzazioni e degli impianti, il proprietario darà avviso all'Ufficio Tecnico di procedere alla visita di controllo ed all'eventuale prova di tenuta. Per le opere non conformi ai piani approvati ed alle prescrizioni del presente Regolamento, il Municipio può chiedere la loro rimozione.
- 2) Contemporaneamente alla richiesta di esecuzione dell'allacciamento, di cui all'art 11, il proprietario deve chiedere all'Ufficio Tecnico il collaudo degli impianti.
- 3) Per le stazioni di sollevamento, installazioni meccanico-biologiche, ecc., il proprietario dovrà consegnare all'Ufficio Tecnico un attestato che le installazioni sono state posate e collaudate secondo le prescrizioni delle ditte fornitrici.
- 4) Il collaudo è pure chiesto qualora l'evacuazione delle acque di rifiuto avvenga per dispersione nel terreno o per immissione in un ricettore naturale.
- 5) Nelle zone di captazione d'acqua potabile (zona S), è obbligatoria la prova di tenuta delle canalizzazioni e degli impianti, che dovrà soddisfare i requisiti della norma SIA no. 190. Altrove la prova di tenuta è facoltativa a giudizio del Municipio.
- 6) Al proprietario verrà consegnato un certificato attestante l'esecuzione delle prove di collaudo.
- 7) Con il collaudo dell'impianto, non viene assunta da parte del Comune nessuna responsabilità in relazione ad un'eventuale difettosa esecuzione delle opere o di irregolarità d'esercizio.
- 8) Alle operazioni di collaudo il proprietario dovrà farsi rappresentare e prestare la necessaria assistenza con personale e attrezzi.

Art. 20 Catasto degli impianti

- 1) Al momento del collaudo il proprietario dovrà consegnare all'Ufficio Tecnico il rilievo delle opere eseguite. Lo stesso dovrà essere allegato al catasto degli impianti, giusta l'art. 4 DE del 3 febbraio 1977.
- 2) La consegna del rilievo delle opere può essere imposta



Regolamento delle canalizzazioni

anche per impianti esistenti.

Art. 21
Multe, azione
penale, azione
civile

Le infrazioni del presente Regolamento delle canalizzazioni sono punite con multe fino a fr. 2'000.--, riservate le azioni penali e civili.

PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 22
Generalità

- 1) L'evacuazione delle acque di rifiuto dei fondi privati deve avvenire tramite canalizzazioni separate per le acque luride e bianche.
- 2) La loro immissione nella pubblica canalizzazione avviene tramite allacciamento unico o separato, a dipendenza del sistema delle canalizzazioni pubbliche (misto o separato).
- 3) Per la progettazione e l'esecuzione degli impianti sono da osservare le norme SIA, ASPEE, nonché le direttive e ordinanze emanate dall'Autorità federale e cantonale.

Art. 23
Tracciato

- 1) Il tracciato delle canalizzazioni deve assicurare un deflusso corretto delle acque di rifiuto.
- 2) Condotte d'acqua potabile dovranno avere una distanza minima di cm. 50, sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che le condutture di acque luride siano posate alla quota inferiore
- 3) Ad ogni cambiamento di pendenza sono da prevedere pozzetti adeguati.
- 4) Cambiamenti di direzione sono da eseguire di regola con pozzetti o pezzi speciali di raccordo.

Art. 24
Pendenze e
diametri

- 1) Le tratte di canalizzazione devono essere rettilinee con pendenza uniforme.
- 2) La velocità di scorrimento dei liquami, deve impedire il deposito di materiali sedimentabili, per portate minime ed erosioni, per portate massime.
- 3) Normalmente la pendenza minima delle canalizzazione è la seguente:



Regolamento delle canalizzazioni

- Per acque luride 2%
- Per acque bianche 1%
- 4) Il diametro minimo delle canalizzazioni è:
 - Per acque luride 150 mm
 - Per acque bianche 100 mm
- 5) Per i tratti particolarmente in pendenza, a giudizio del UTC, il Municipio può imporre l'esecuzione di pozzi di rottura al fine di ridurre la velocità di scorrimento delle acque.

Art. 25 Materiali

- 1) Per l'esecuzione delle canalizzazioni d'evacuazione delle acque luride, sono da impiegare condotte impermeabili quali tubi di calcestruzzo, di plastica o materia sintetica, cemento, amianto grès, ghisa, con giunti a tenuta stagna (a bicchiere, manicotti, saldature).
- 2) Per l'evacuazione delle acque bianche, dette prescrizioni sono da osservare solo nel caso di posa delle condotte in zona di protezione ed in presenza di falda.

Art. 26 Posa

- 1) Le canalizzazioni devono essere posate accuratamente dal basso verso l'alto, evitando appoggi puntiformi mediante la formazione di un piano di posa elastico (sabbia, ghiaia) o rigido (bauletto in calcestruzzo).
- 2) A dipendenza delle condizioni del terreno e del sovraccarico, le canalizzazioni sono parzialmente o completamente avvolte con un manto di rinforzo adeguato.
- 3) Le canalizzazioni dovranno essere posate al di sotto del limite di gelo. Generalmente le canalizzazioni sono da posare ad una profondità di almeno 60 cm., misurata a partire dalla parte superiore del tubo.

Art. 27 Riempimento dei fossi

- 1) Particolare cura deve essere posta al riempimento e costipamento dei fossi, che deve avvenire con materiale idoneo. Lo stato a diretto contatto con le condutture deve essere di materiale privo di sassi
- 2) Per il riempimento del fosso occorre attendere una sufficiente stagionatura del calcestruzzo di sottofondo o di avvolgimento.
- 3) Lungo le strade e le piazze di pubblico transito, il fosso deve essere completamente riempito con materiale alluvionale



Regolamento delle canalizzazioni

idoneo, al fine di evitare cedimenti del campo stradale

- 4) Il costipamento del materiale, da eseguire a strati dello spessore massimo di 30/50 cm., deve avvenire con mezzo meccanico adeguato e mediante allagamento del fosso.

Art. 28 Condottoi di allacciamento

- 1) La condotta d'allacciamento deve formare di regola un angolo acuto rispetto alla direzione di deflusso del collettore pubblico. Il convogliamento delle acque deve avvenire per gravità.
- 2) L'innesto è da eseguire con pezzi speciali e sopra l'asse della canalizzazione pubblica. È chiesto un pozzo d'ispezione nei seguenti casi:
 - Quando la tubazione è situata in falda;
 - In presenza di pendenze sfavorevoli, di collettori pubblici con piccoli diametri, di rilevanti portate d'acqua;
 - In zona di protezione.
- 3) La condotta d'allacciamento deve essere completamente avvolta con calcestruzzo CP 200.

Art. 29 Pozzetti

A dipendenza della loro funzione e ubicazione si distinguono i seguenti pozzetti:

- a) Pozzetto di raccordo: collega tratte di canalizzazione di diverso diametro, pendenza o direzione;
- b) Pozzetto d'ispezione: interrompe lunghe tratte di canalizzazione e favorisce la pulizia, la manutenzione ed il controllo delle condotte;
- c) Pozzetto di deposito o caditoia: permette la raccolta di materiale inorganico sedimentabile;
- d) Pozzetto di rottura: diluisce l'energia cinetica del liquame mediante riduzione della velocità;
- e) Pozzetto di controllo: è ubicato al limite della proprietà privata, da esso si diparte la condotta d'allacciamento che convoglia per gravità le acque al collettore pubblico. La costruzione del pozzetto di controllo è chiesta anche ove esiste un impianto di sollevamento.

Art. 30 Pozzetti:

- 1) A seconda della profondità, per i pozzetti verranno scelti i



Regolamento delle canalizzazioni

esecuzione

seguenti diametri

- Fino a 60 cm. di diametro 60 cm. Minimo
- Fino a 150 cm. di diametro 80 cm. Minimo
- Oltre a 150 cm. Di diametro 100 cm. Minimo

Sono ammessi pozzetti a sezione ovoidale o rettangolare purché le loro superfici siano almeno equivalenti a quelle dei pozzetti circolari che abbiano una larghezza minima di 60 cm.

- 2) Per profondità superiori a m. 1.20 i pozzetti devono essere minuti di scalini o scale fisse non soggetti a corrosione.
- 3) Ad eccezione dei pozzetti di deposito, il fondo deve essere modellato a forma di guscio per evitare deposito.
- 4) I coperchi di chiusura devono impedire esalazioni maleodoranti. Di regola la quota di posa è superiore a quella del campo stradale sede del collettore pubblico.
- 5) I coperchi hanno dei diametri minimi di cm. 60.

Art. 31 Pompe

Ove l'evacuazione delle acque di rifiuto non possa venire per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio ed i relativi accorgimenti atti ad evitare l'allagamento dei locali.

Art. 32 Rigurgito

- 1) Le acque di rifiuto provenienti da installazioni sanitarie o da impianti posti al di sotto della quota del piano stradale possono rigurgitare.
- 2) Il Municipio declina ogni responsabilità in caso di rigurgito. È compito dei proprietari mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti.

Art. 33 Zone S di protezione delle captazioni di acqua potabile

- 1) Nella zona SI di protezione non è permessa la posa di canalizzazioni
- 2) Nella zona SII di protezione è eccezionalmente permessa la posa di canalizzazioni, previa autorizzazione dell'Autorità cantonale, che fisserà le modalità di posa
- 3) Nella zona SIII di protezione è autorizzata la posa di canalizzazioni, rispettate le prescrizioni della norma SIA no. 190. La prova di tenuta, da eseguire in contraddittorio, è obbligatoria.



Regolamento delle canalizzazioni

Art. 34
Impianti speciali Le prescrizioni tecniche e le modalità di costruzione degli impianti speciali quali: fosse di dispersione, installazioni di depurazione, impianti di pretrattamento delle acque, ecc., sono fissate dalle Autorità cantonali.

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

Art. 35
Obbligo di manutenzione

- 1) La rete delle canalizzazioni e gli impianti privati devono essere sempre mantenuti in buono stato di conservazione e di funzionamento.
- 2) L'obbligo della manutenzione compete al proprietario
- 3) La manutenzione delle condotte d'allacciamento, di cui all'art. 10, compete al Comune. In caso di uso inadeguato delle canalizzazioni le riparazioni sono a carico del privato.

Art. 36
Prove di tenuta

- 1) La tenuta delle tubazioni posate nella zona S è da controllare annualmente durante i primi 3 anni.
- 2) In seguito il controllo dovrà essere eseguito ogni 3 anni
- 3) Gli interessati dovranno far pervenire al Municipio il certificato dell'avvenuto controllo.

Art. 37
Canalizzazioni

- 1) Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque.
- 2) Le opere di manutenzione devono assicurare una perfetta efficienza delle tubazioni e dei pozzetti, in punto alla loro impermeabilità, resistenza dei materiali e tenuta stagna.

Art. 38
Separatori oli e grassi I separatori di benzina ed oli minerali devono essere vuotati da una ditta specializzata, autorizzata dal Dipartimento, con una frequenza tale da garantire un funzionamento ineccepibile dell'impianto. A pulizia terminata il separatore deve essere riempito d'acqua.

Art. 39
Fosse di decantazione, fosse biologiche Le fosse di decantazione e le fosse biologiche devono essere vuotate dal loro fango ed eliminate secondo le direttive dell'ordinanza municipale in materia.

Art. 40
Intervento del Municipio

- 1) Il Municipio può obbligare i proprietari ad eseguire quelle opere di manutenzione o ripristino che si rendessero necessarie per la tutela dell'igiene, per la pubblica sicurezza



Regolamento delle canalizzazioni

ed incolumità ed in genere per il buon funzionamento delle canalizzazioni e degli impianti privati, ecc.

- 2) In caso di rifiuto o di ritardo da parte dei proprietari il Municipio, riservata l'applicazione delle penalità previste dalla legge o dal presente Regolamento, provvede all'esecuzione delle opere necessarie a spese del proprietario.

Art. 41 Soppressione canalizzazione ed impianti

- 1) Canalizzazioni ed impianti messi fuori uso devono essere eliminati previa autorizzazione dell'UTC.
- 2) Se gli impianti vengono messi fuori uso a seguito dell'obbligo d'immissione delle acque di rifiuto nella pubblica canalizzazione, il Municipio fisserà un termine per la loro soppressione.
- 3) La soppressione o messa fuori esercizio delle opere deve avvenire in modo da non creare pericolo o disturbo per il vicinato.
- 4) Le fosse di decantazione, le fosse biologiche e le fosse meccanico-biologiche, vanno vuotate e riempite con materiale inerte idoneo.
- 5) I pozzi perdenti prima di essere riempiti vanno disinfettati.

CONTRIBUTI E TASSE

Art. 42 Contributo di costruzione

Il Municipio preleva un contributo di costruzione, conformemente agli art. 96 e segg. della LALIA e relativo decreto esecutivo 3 febbraio 1977.

Art. 43 Tassa di immissione

- 1) Al momento dell'allacciamento alle canalizzazione è esigibile una tassa pari all' 1%0 del valore di stima del fabbricato, manufatto, o fondo aperto allacciamenti, ritenuto un minimo di fr. 100.— ed un massimo di fr. 500.--.
- 2) La tassa è dovuta dal proprietario o dal titolare di diritti reali limitati.

Art. 44 Tassa d'uso

- 1) L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Municipio, conformemente all'art. 110



Regolamento delle canalizzazioni

LALIA.

- 2) La tassa d'uso è fissata per ordinanza dal Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.
- 3) La tassa consiste in un importo variabile tra fr. 0.50 e fr. 1.— per mc. di acqua potabile o industriale consumata.
- 4) Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua consumata non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra lo 0,8‰ e l' 1,4‰ di detto valore, ritenuto un minimo di fr. 50.--.
- 5) Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell' AAP installati negli edifici. Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
- 6) La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato o dal titolare di diritti reali limitati.
- 7) In caso d'allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".
- 8) Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata, secondo i cpv. 3 e 4, e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.
- 9) L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità di incasso

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45
Disposizioni
abrogate

Con la sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga il Regolamento delle fognature comunali approvato dal Consiglio Comunale il 25 ottobre 1971.

Art. 46
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, con l'approvazione del Dipartimento dell'Interno, retroattivamente al 01.01.1983.

Art. 47
Riferimenti legali

Per quanto non previsto in questo Regolamento valgono i contenuti della Legge cantonale d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 08.10.1971 e del



Regolamento delle canalizzazioni

Decreto esecutivo concernente il Decreto esecutivo concernente il Regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 03.02.1977.

Adottato dal Consiglio Comunale di Savosa il 30 maggio 1983.

Approvato dal Dipartimento dell'Interno il 30 aprile 1984 con risoluzione no. 2047 RC/SD/sg

Modifica art. 44 cpv. 3 approvata dal Consiglio Comunale il 18 dicembre 1989.

Ratificata dal Dipartimento dell'Interno il 6 aprile 1990 con risoluzione no. 218 RE 639.

IL MUNICIPIO